



SINDACATO NAZIONALE FINANZIERI

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Tagliamento n. 9, Roma, c.a.p. 00198

C.F. 96411220583

e-mail: segreteria nazionale@sinafi.org pec: segreteria nazionale@pec.sinafi.org

Cell. 3346535363

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

VI Reparto - Affari Giuridici e Legislativi

Ufficio Relazioni con le Associazioni Professionali a Carattere Sindacale tra i Militari

RM0011577p@pec.gdf.it

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

I Reparto - Personale

Ufficio Reclutamento e Addestramento

RM0010127p@pec.gdf.it

Oggetto: Personale del Corpo abilitato alle professioni sanitarie – impiego, valorizzazione e facoltà di esercizio dell'attività libero-professionale.

Questa Organizzazione Sindacale ritiene doveroso portare all'attenzione di codesto Organo centrale la condizione del personale del Corpo abilitato all'esercizio di una professione sanitaria.

La questione trattata è resa ancora più attuale dal bando 2026 per 170 Marescialli allievi e dall'evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale, a partire dalla deroga che consente la libera professione ai sanitari del SSN fino al 31 dicembre 2027.

1. Premessa: una componente sanitaria in crescita

Negli ultimi tre anni il Corpo ha avviato un reclutamento mirato di professionisti sanitari laureati e iscritti ai rispettivi albi:

Bando	Posti complessivi	Posti per professioni sanitarie
Concorso pubblico Allievi Marescialli, gennaio 2024	10	5 infermieri, 3 fisioterapisti, 2 tecnici di radiologia medica
Concorso 170 Marescialli Allievi, determinazione n. 294442 del 1° ottobre 2026 (art. 21 D.L. 23/2026, conv. L. 54/2026)	170	75: 42 infermieri, 28 fisioterapisti, 5 tecnici sanitari di laboratorio biomedico

Il bando 2026 nasce, come si legge nelle premesse, dal "quadro esigenziale emerso per il potenziamento, negli anni 2026 e 2027, dei settori [...] tecnico-logistico e sanitario del Corpo". Le figure sanitarie sono 75 su 170 posti, il 44% del totale. Il bando richiede la laurea triennale e l'iscrizione all'albo professionale (art. 2, comma 2). I vincitori contraggono una ferma volontaria di due anni e sono destinati agli incarichi del settore

per cui hanno concorso, con successivo vincolo di impiego negli stessi incarichi (art. 20, commi 3 e 6). Possono partecipare anche Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari con almeno 18 mesi di servizio e fino a 35 anni d'età (art. 2, comma 1, lett. a).

Il Corpo riconosce dunque espressamente che la professione sanitaria è una competenza specialistica necessaria al proprio funzionamento. Da questo riconoscimento discendono, ad avviso di questa Organizzazione Sindacale, conseguenze coerenti sul piano dello status, dell'impiego e delle facoltà professionali di questo personale. Queste conseguenze riguardano anche i militari già in servizio nei ruoli di base che possiedono il titolo e l'iscrizione all'albo e operano da anni nelle infermerie dei reparti e degli istituti di istruzione.

2. Quadro normativo e giurisprudenziale

Il quadro normativo e giurisprudenziale va verso il riconoscimento della facoltà libero-professionale ai professionisti sanitari dipendenti pubblici, anche con status militare. La disciplina interna del Corpo non ha ancora recepito questa evoluzione per infermieri, fisioterapisti, tecnici sanitari e le altre professioni diverse da medici e psicologi.

a) Il regime delle incompatibilità e la deroga per i medici militari. L'art. 894 del Codice dell'ordinamento militare (D.Lgs. 66/2010) dichiara la professione militare incompatibile con ogni altra professione, "salvo i casi previsti da disposizioni speciali". L'art. 210, comma 1, dello stesso Codice esclude da tale regime i medici militari.

b) La sentenza della Corte costituzionale n. 98/2023. Su rimessione del Consiglio di Stato, la Corte ha dichiarato illegittimo l'art. 210, comma 1, nella parte in cui non comprende anche gli psicologi militari. La Corte ha ritenuto medici e psicologi categorie omogenee: entrambi sono abilitati all'esercizio di professioni sanitarie (L. 3/2018) ed erogano prestazioni volte alla tutela della salute. Ha richiamato il principio per cui il legislatore, una volta introdotta un'eccezione, deve realizzarne integralmente la ratio, pena l'irragionevolezza (artt. 3, 4, 32, 35, 97 e 98 Cost.). Il Ministero della Difesa ha dato attuazione alla pronuncia dal 25 maggio 2023, con il solo obbligo di comunicazione dell'attività. Nel Corpo la sentenza è stata recepita dalla circolare n. 200000/109 – Ed. 2025 (Cap. III, par. 4, nota 170), che applica la deroga agli Ufficiali psicologi del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

c) La deroga per le professioni sanitarie del SSN, prorogata al 31 dicembre 2027. L'art. 13 del D.L. 34/2023, che ha esteso la deroga introdotta dal D.L. 127/2021 per i soli infermieri, consente ai dipendenti del Servizio sanitario nazionale appartenenti alle professioni sanitarie di esercitare la libera professione fuori dall'orario di servizio. Serve l'autorizzazione dell'ente e non devono esserci conflitti di interesse. La deroga è stata prorogata al 31 dicembre 2027 dal decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025). La sua stabilizzazione è ora oggetto di proposte di legge al Parlamento: una approvata dal Consiglio regionale della Lombardia a fine giugno 2026, una presentata in Piemonte a settembre 2026, entrambe promosse dal partito della Lega.

L'OPI di Napoli (settembre 2025) ha chiarito agli iscritti come si applica la deroga. Non elimina il vincolo di esclusività, ma consente di derogare al divieto di cumulo di impieghi, a queste condizioni:

- nulla osta preventivo dell'azienda o ente di appartenenza, che deve decidere entro 30 giorni (art. 53, comma 10, D.Lgs. 165/2001);
- compatibilità con orari, turni e riposi previsti dal D.Lgs. 66/2003 e dal contratto;
- divieto di esercizio durante malattia, ferie e altri congedi;
- assenza di conflitti di interesse, presunti in caso di attività per strutture private convenzionate con l'ente;
- attività limitata all'ambito professionale per cui si è abilitati;
- dichiarazioni sostitutive periodiche sul rispetto delle condizioni.

In assenza di una procedura interna dell'ente, l'Ordine indica di presentare un'autodichiarazione all'ufficio competente e di segnalargli eventuali dinieghi o ritardi. Sono condizioni che il Corpo potrebbe adottare senza difficoltà per il proprio personale sanitario.

Secondo quanto riportato dalla stampa di settore (Nurse Times, settembre 2026), le proposte di legge regionali prevedono:

- libera professione per infermieri, ostetriche, fisioterapisti, tecnici sanitari e altre professioni sanitarie non dirigenti, come già avviene per i medici;
- attività solo fuori dall'orario di servizio, senza pregiudizio per le funzioni istituzionali, nel rispetto delle esigenze organizzative dell'ente e in assenza di conflitti di interesse;
- esercizio al domicilio dell'assistito, in strutture autorizzate, presso l'ente di appartenenza o in forma individuale o associata;
- 120 giorni alle Regioni per le modalità applicative e 60 giorni alle aziende per adeguare i regolamenti;
- nessun nuovo onere per la finanza pubblica.

Le motivazioni dichiarate sono la valorizzazione dei professionisti, la loro permanenza nel servizio pubblico e la risposta a invecchiamento della popolazione, cronicità e bisogno di cure di prossimità. Sono le stesse ragioni che valgono per il personale sanitario del Corpo.

Il legislatore e la Corte costituzionale considerano quindi l'esercizio libero-professionale compatibile con il rapporto di impiego pubblico, e anche con lo status militare, quando riguarda professioni sanitarie e si svolge entro regole di autorizzazione e di assenza di conflitto. L'ordinamento riconosce inoltre l'interesse pubblico al mantenimento e all'aggiornamento continuo delle competenze cliniche, inclusa la formazione ECM obbligatoria.

d) La disciplina interna del Corpo. L'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 rimanda la disciplina del rapporto di lavoro del personale militare e delle Forze di polizia ai rispettivi ordinamenti. Per questo le aperture previste per il SSN non si estendono automaticamente al Corpo. La materia è regolata dalla circolare n. 200000/109 – Edizione 2025 del I Reparto, approvata con atto n. 196241/2025 del 24 giugno 2025. Il

paragrafo 4 del Capitolo III ("Regime specifico per il personale delle professioni sanitarie impiegato nel Servizio Sanitario del Corpo") stabilisce tre punti:

- **Obbligo di iscrizione all'albo.** L'obbligo vale per gli Ufficiali del comparto sanitario e per Ispettori, Sovrintendenti, Appuntati e Finanziari impiegati in un'articolazione sanitaria in ragione del titolo abilitante. Il paragrafo rinvia alle circolari della Direzione di Sanità n. 320113 dell'11 novembre 2019 e n. 313138 del 3 dicembre 2020, adottate dopo le leggi n. 43/2006 e n. 3/2018.
- **Deroga per medici, veterinari e psicologi.** Gli Ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo delle specialità sanità, veterinaria e psicologia possono esercitare la libera professione in base all'art. 210 del Codice, già esteso agli psicologi dalla sentenza n. 98/2023. Devono notificare i superiori dell'apertura della partita IVA e operare fuori dall'orario di servizio, senza riflessi negativi sulle esigenze di servizio.
- **Divieto per le altre professioni sanitarie.** La circolare dispone testualmente: "Resta fermo il divieto per le altre figure delle professioni sanitarie (es. Infermieri, Tecnici di Radiologia, Laboratorio ecc.) di svolgere attività libero professionali, indipendentemente dalla facoltà, ovvero dall'obbligo, di iscrizione nei rispettivi albi professionali".

Il divieto per infermieri, fisioterapisti e tecnici sanitari si fonda, nelle note 172 e 175 della circolare, su tre sentenze: TAR Puglia-Lecce n. 1157/2012, TAR Lombardia-Milano n. 516/2013 e TAR Marche n. 105/2013. Tutte sono anteriori alla sentenza n. 98/2023. Tutte si fondano sull'idea che l'art. 210 sia una norma derogatoria da interpretare in modo stretto, e quindi non estensibile oltre i medici. È proprio l'iter logico che la Corte costituzionale ha respinto: una volta riconosciuta l'eccezione per le professioni sanitarie, il legislatore deve realizzarne integralmente la ratio. La circolare recepisce la sentenza per gli psicologi, ma lascia invariato per le altre professioni sanitarie un divieto motivato con una giurisprudenza che non ne tiene conto.

e) La sentenza del Consiglio di Stato n. 7522/2026. Con sentenza della Sezione II del 14 ottobre 2026, il Consiglio di Stato ha respinto l'appello di alcuni infermieri militari delle Forze armate contro il diniego del Ministero della Difesa. Gli appellanti chiedevano il passaggio nel ruolo degli Ufficiali e le stesse possibilità di esercizio della libera professione riconosciute a medici e psicologi militari. La pronuncia conferma la decisione di primo grado e si colloca nella linea già seguita dal TAR Lazio, che con sentenza n. 6059 del 1° aprile 2026 aveva respinto un analogo ricorso di oltre cento Marescialli infermieri di Esercito e Aeronautica. Il Consiglio di Stato afferma quattro principi: la laurea non determina da sola l'inquadramento nel ruolo degli Ufficiali, che dipende anche da funzioni, responsabilità ed esigenze organizzative; infermieri e medici non si trovano in situazioni giuridiche equivalenti, per cui la differenza di trattamento non è illegittima; la possibilità di svolgere attività professionale fuori dal servizio dipende dalle deroghe stabilite dalla legge, e l'Amministrazione non può introdurre di nuove in via autonoma; le modifiche del 2026 relative al Corpo unico della Sanità militare non hanno cambiato l'inquadramento degli infermieri, che restano nel ruolo dei sottufficiali.

La sentenza riguarda le Forze armate, ma incide direttamente sulla presente nota. Rende difficile ottenere per via giudiziaria l'estensione della sentenza n. 98/2023 alle professioni sanitarie diverse da medici e psicologi, e riduce lo spazio per una revisione della circolare affidata alla sola Amministrazione, dato che il divieto discende dall'art. 894 del Codice. Allo stesso tempo, il Consiglio di Stato indica in modo esplicito la strada: per cambiare l'inquadramento o ampliare le possibilità di esercizio della libera professione è necessario un intervento normativo, nel rispetto dei principi costituzionali. La pronuncia non esclude quindi che il legislatore riconosca questa facoltà al personale sanitario; afferma che non spetta al giudice né all'Amministrazione farlo. Ne deriva che l'iniziativa normativa proposta al punto 4. diventa la via principale, e che restano pienamente percorribili le misure che non richiedono una nuova deroga: indirizzi uniformi per le attività occasionali già valutabili caso per caso, riconoscimento economico delle funzioni sanitarie svolte, criteri di impiego e di trasferimento coerenti con la specializzazione.

3. Criticità e disparità di trattamento

Il personale sanitario del Corpo (infermieri, fisioterapisti e tecnici sanitari) resta oggi escluso da entrambe le aperture. Non rientra nella deroga dell'art. 210 del Codice, riservata a medici e psicologi militari. Non rientra nemmeno nella deroga per il SSN, perché non è dipendente del Servizio sanitario nazionale. Ne derivano le seguenti criticità:

1. **Disparità all'interno dello stesso Servizio Sanitario del Corpo.** Nella stessa infermeria l'Ufficiale medico o psicologo può esercitare la libera professione, mentre l'infermiere, il fisioterapista o il tecnico sanitario, anch'essi iscritti all'albo per obbligo imposto dal Corpo, no. Eppure la sentenza n. 98/2023 ha riconosciuto l'omogeneità delle professioni sanitarie.
2. **Disparità rispetto al SSN.** Un infermiere, un fisioterapista o un tecnico sanitario dipendente di un'azienda sanitaria può esercitare la libera professione fino al 31 dicembre 2027. Lo stesso professionista nella Guardia di Finanza, con la stessa laurea, iscrizione e gli stessi obblighi deontologici e di formazione continua, non può.
3. **Iscrizione obbligatoria senza esercizio.** Il Corpo impone l'iscrizione all'albo e ne rimborsa la quota. È una scelta coerente con la giurisprudenza: la Cassazione riconosce il rimborso quando il dipendente ha il divieto assoluto di esercitare all'esterno (Cass., sez. lav., n. 7776/2015). Lo nega invece agli infermieri del SSN proprio perché possono essere autorizzati alla libera professione (Cass., sez. lav., n. 32589/2022). Rimborsando la quota, il Corpo riconosce quindi che l'iscrizione risponde al suo esclusivo interesse. Resta però a carico del militare la polizza assicurativa per colpa grave, obbligatoria con oneri a proprio carico per ogni esercente la professione sanitaria (art. 10, comma 3, L. 24/2017). La circolare, inoltre, accompagna l'iscrizione con l'annotazione del divieto di esercizio (nota 146) e, per il personale dei ruoli di base, la consente solo "nella misura in cui ciò è funzionale alle esigenze dell'Amministrazione". Il professionista sostiene così un costo tipico della professione senza poterla esercitare al di fuori del servizio.

4. **Perdita di competenze cliniche.** L'attività nelle infermerie del Corpo è prevalentemente di medicina di base, preventiva e di primo soccorso. Senza possibilità di esercizio esterno si riduce l'esposizione clinica, a danno della qualità del servizio reso al personale e della capacità di intervento in emergenza.
5. **Attrattività dei concorsi e fidelizzazione.** Il bando 2026 è dedicato all'assunzione di 75 infermieri, fisioterapisti e tecnici sanitari, e il Corpo dovrà continuare a reclutare queste figure nei prossimi anni, in un mercato che ne registra una forte carenza. Un'esclusività assoluta, assente nel SSN, rischia di ridurre le candidature a questo e ai futuri concorsi e di favorire, dopo la ferma biennale, l'esodo verso il settore civile.
6. **Personale già in servizio nei ruoli di base.** È la disparità più evidente. I militari dei ruoli di base laureati, iscritti all'albo e impiegati nelle strutture sanitarie svolgono le stesse funzioni dei futuri Marescialli specialisti, con la stessa responsabilità professionale e la stessa polizza per colpa grave a proprio carico. Sono però inquadrati e retribuiti come Finanziari, Appuntati o Sovrintendenti, e non come Ispettori. A parità di titolo, iscrizione e mansioni, il trattamento economico è quindi sensibilmente inferiore. Con il bando 2026 la disparità diventa visibile nella stessa infermeria: accanto all'Appuntato infermiere, fisioterapista o tecnico sanitario lavorerà il Maresciallo con lo stesso profilo appena arruolato, con identiche funzioni e una retribuzione diversa. A differenza dei colleghi del SSN, inoltre, nessuno di loro percepisce un'indennità legata alla professione sanitaria. Il concorso non risolve il problema: richiede di ripetere l'intera selezione, esclude chi ha superato i 35 anni e offre pochi posti rispetto al personale già in servizio.

4. Proposte

Alla luce di quanto esposto, si formulano le seguenti proposte, al fine di riqualificare la professione sanitaria e il contesto sanitario del Corpo:

1. **Iniziativa normativa.** Si chiede che codesto Organo centrale si faccia promotore, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e nelle sedi parlamentari, di una norma che estenda in modo esplicito la deroga dell'art. 210 del Codice a tutto il personale sanitario del Corpo iscritto agli albi, compresi infermieri, fisioterapisti e tecnici sanitari. In alternativa, si chiede di includere tale personale nella stabilizzazione della deroga oggi prevista per il SSN. Una norma di legge supererebbe in modo definitivo l'interpretazione restrittiva su cui si fonda il divieto attuale. È la via indicata dallo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 7522/2026, secondo cui per ampliare le possibilità di esercizio della libera professione è necessario un intervento normativo.
2. **In subordine, revisione del paragrafo 4, Capitolo III, della circolare n.200000/109 – Ed. 2025.** In attesa dell'intervento normativo e in via subordinata, si chiede di rivalutare, alla luce della sentenza n. 98/2023, il divieto di attività libero-professionale per le professioni sanitarie diverse da medici e psicologi. Si chiede inoltre di estendere a infermieri, fisioterapisti e tecnici sanitari

iscritti agli albi le stesse modalità già previste per gli Ufficiali del comparto sanitario:

- comunicazione ai superiori dell'apertura della partita IVA;
- attività svolta esclusivamente fuori dall'orario di servizio e senza riflessi sulle esigenze operative;
- assenza di conflitti di interesse con i compiti istituzionali del Corpo;
- indirizzi tecnico-sanitari della Direzione di Sanità.

3. **Indirizzi uniformi per le attività sanitarie occasionali.** In attesa della revisione, la circolare già prevede una valutazione "caso per caso" per i casi specifici legati alla professione sanitaria. Si chiede quindi l'emanazione di una direttiva della Direzione di Sanità che individui le attività sanitarie occasionali autorizzabili e i relativi criteri, così che le istanze siano trattate in modo omogeneo su tutto il territorio. Ad esempio: docenza nei corsi di laurea e nei corsi di formazione, assistenza sanitaria a eventi sportivi, formazione BLSD, volontariato sanitario.
4. **Valorizzazione del personale già in servizio.** Si chiede di valutare, nei prossimi bandi, riserve di posti o percorsi interni dedicati per l'accesso al ruolo Ispettori, senza vincoli d'età che penalizzino chi già svolge queste funzioni. Nel frattempo, si chiede un riconoscimento economico delle funzioni sanitarie svolte dal personale dei ruoli di base. Il riconoscimento non dovrebbe limitarsi a colmare la differenza con il ruolo Ispettori, che è il ruolo proprio della professione sanitaria nel Corpo. Dovrebbe comprendere anche un'indennità professionale specifica, sul modello di quelle già previste nel SSN: l'indennità di specificità infermieristica e l'indennità di tutela del malato e promozione della salute per le altre professioni sanitarie, istituite dalla L. 178/2020 (art. 1, commi 409 e 414) e incrementate dalla legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) con 285 milioni di euro annui dal 2026 per gli infermieri e 150 milioni per le altre professioni. Si chiede che un'indennità analoga sia riconosciuta a tutti gli infermieri, fisioterapisti e tecnici sanitari del Corpo impiegati nelle strutture sanitarie, a prescindere dal ruolo di appartenenza.
5. **Categoria di trasferimento per il personale sanitario.** Nei trasferimenti a domanda il professionista sanitario concorre oggi nella graduatoria del comparto ordinario, senza una categoria legata alla propria specializzazione. L'attribuzione della Spe.Qu.Ab. sanitaria comporta inoltre che, anche quando anzianità e titoli consentirebbero il trasferimento nella sede richiesta, il militare sia sottoposto al parere tecnico della Direzione di Sanità: se il parere è negativo, il trasferimento non viene disposto. Il professionista subisce così il vincolo della specializzazione senza poterne beneficiare in graduatoria. Chiediamo quindi l'istituzione di una categoria di trasferimento dedicata alla specializzazione sanitaria, come già avviene per altri comparti, ad esempio quello A.T.P.I. (Antiterrorismo e Pronto Impiego).
6. **Tavolo tecnico.** Si chiede inoltre l'apertura di un tavolo di confronto tra il I Reparto, la Direzione di Sanità e le Organizzazioni Sindacali, per definire tempi e contenuti delle misure.

5. Conclusioni

Il contenuto della presente costituisce un'occasione per allineare il Corpo alle altre amministrazioni e al Servizio sanitario nazionale, a beneficio della qualità dell'assistenza resa al personale e dell'attrattività dei nuovi profili specialistici.

Riferimenti

- Comando Generale GdF, determinazione n. 294442 del 1° ottobre 2026 (bando 170 Marescialli Allievi)
- Comando Generale GdF – I Reparto, circolare n. 200000/109 – Edizione 2025, approvata con atto n. 196241/2025 del 24 giugno 2025 (Cap. III, par. 2 e 4)
- Direzione di Sanità, circolari n. 320113 dell'11 novembre 2019 e n. 313138 del 3 dicembre 2020 (personale con titoli abilitanti alle professioni sanitarie; iscrizione agli albi) e n. 48361 del 15 febbraio 2016
- Corte costituzionale, [sentenza n. 98/2023](#)
- Consiglio di Stato, sez. II, sentenza n. 7522/2026 del 14 ottobre 2026; TAR Lazio, sez. I bis, sentenza n. 6059 del 1° aprile 2026
- TAR Puglia-Lecce n. 1157/2012; TAR Lombardia-Milano n. 516/2013; TAR Marche n. 105/2013 (citare dalla circolare)
- Cass., sez. lav., n. 7776/2015 e n. 32589/2022 (rimborso della quota di iscrizione all'albo); L. 24/2017, art. 10, comma 3
- Ministero della Difesa, [variante sulle attività extraprofessionali degli psicologi militari](#), maggio 2023
- [D.L. 24 febbraio 2026, n. 23](#), art. 21, convertito dalla L. 24 aprile 2026, n. 54
- D.L. 34/2023, art. 13, e decreto Milleproroghe, D.L. 200/2025 (proroga al 31 dicembre 2027)
- D.Lgs. 66/2010, artt. 208, 210 e 894; D.Lgs. 69/2001, art. 55; D.Lgs. 165/2001, art. 3, comma 1
- L. 178/2020, art. 1, commi 409 e 414; L. 207/2024 (legge di bilancio 2025)
- OPI Napoli, ["Libera professione e deroga al divieto di cumulo di impieghi"](#), settembre 2025
- Proposte di legge al Parlamento delle Regioni Lombardia e Piemonte sulla libera professione delle professioni sanitarie, 2026 ([Nurse Times](#); [Nurse News](#))

Cordiali saluti.

Roma, 22 ottobre 2026

Il Segretario Generale Nazionale
Stefania Castricone

